



# MEDIAFOND

## STATUTO

Approvato dalla Covip  
in data 5 agosto 2014  
Prot. 5288

Aggiornato in base alle Delibere Covip n.431  
del 24 gennaio e n.888 dell'8 febbraio 2018

Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione  
del 20 marzo 2018

MEDIAFOND  
Fondo Pensione Complementare a contribuzione definita  
Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione - I Sezione n. 126  
Viale Europa, 48 - 20093 Cologno Monzese (MI)  
Tel. 02/25149089 - 7911  
Cod Fisc. 94577960159





Fondo Pensione Complementare a contribuzione definita

Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione - I Sezione n. 126

## ***FONDI PENSIONE NEGOZIALI***

(art. 3, comma 1, lettere a) - f) del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

# **STATUTO**

**Approvato dalla COVIP in data 5 agosto 2014 Prot. 5288**

**Aggiornato in base alle Delibere Covip n. 431 del 24 gennaio e n. 888 dell'8 febbraio 2018-**

**Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 marzo 2018**



# STATUTO

## INDICE

### **PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO**

- Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede
- Art. 2 - Forma giuridica
- Art. 3 - Scopo

### **PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO**

- Art. 4 - Regime della forma pensionistica
- Art. 5 - Destinatari
- Art. 6 - Scelte di investimento
- Art. 7 - Spese

### **PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI**

- Art. 8 - Contribuzione
- Art. 9 - Determinazione della posizione individuale
- Art. 10 - Prestazioni pensionistiche
- Art. 11 - Erogazione della rendita
- Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale
- Art. 13 - Anticipazioni

### **PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI**

#### **A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO**

- Art. 14 - Organi del Fondo
- Art. 15 - Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione
- Art. 16 - Assemblea dei Delegati – Attribuzioni
- Art. 17 - Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni
- Art. 18 - Consiglio di Amministrazione – Criteri di costituzione e composizione
- Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori
- Art. 20 - Consiglio di Amministrazione – Attribuzioni
- Art. 21 - Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità
- Art. 22 - Presidente
- Art. 23 - Responsabile del Fondo / Direttore Generale Responsabile del Fondo
- Art. 24 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione
- Art. 25 - Collegio dei Sindaci – Attribuzioni
- Art. 26 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità



## ***B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE***

Art. 27 - Incarichi di gestione

Art. 28 - Banca depositaria

Art. 29 - Conflitti di interesse

Art. 30 - Gestione amministrativa

Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

Art. 32 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

## ***PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI***

Art. 33 - Modalità di adesione

Art. 34 - Trasparenza nei confronti degli aderenti

Art. 35 - Comunicazioni e reclami

Art. 35-bis - Clausola compromissoria

## ***PARTE VI - NORME FINALI***

Art. 36 - Modifica dello Statuto

Art. 37 - Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

Art. 38 - Rinvio



## PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

### **Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede**

1. E'costituito "Mediafond – Fondo Pensione complementare a contribuzione definita", di seguito, in forma abbreviata "Mediafond Fondo Pensione" in attuazione dell'Accordo Integrativo Aziendale del 13/1/1997 e successive modificazioni e dell'Accordo siglato in data 13/5/1998 tra le Società del Gruppo Mediaset, Reteitalia S.p.A. e Medusa Video S.r.l. e le OO.SS. SLC-CGIL, FISTel-CISL, UILSIC-UIL, di seguito "Fonte Istitutiva".
2. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 37.
3. Il Fondo ha sede in *Cologno Monzese (MI)*.

### **Art. 2 - Forma giuridica**

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP.

### **Art. 3 - Scopo**

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro.



## **PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA’ DI INVESTIMENTO**

### **Art. 4 - Regime della forma pensionistica**

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

### **Art. 5 - Destinatari**

- a) Destinatari della forma pensionistica complementare sono i lavoratori dipendenti ai quali si applica l’accordo integrativo aziendale siglato in data 13 gennaio 1997 tra le aziende del gruppo Mediaset, Reteitalia S.p.A. e Medusa Video S.r.l. e le Organizzazioni sindacali SLC-CGIL – FISTel-CISL – UILSIC-UIL, e sue successive modificazioni ed integrazioni.  
Possono inoltre essere destinatari della forma pensionistica complementare i lavoratori dipendenti delle aziende del Gruppo Fininvest e delle aziende del Gruppo Mediaset che non applicano il CCNL per le imprese radio televisive private, previa verifica dell’esistenza di appositi accordi aziendali tra le suddette società e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.
- b) Possono essere iscritti al fondo i soggetti fiscalmente a carico dei destinatari di cui al presente articolo 5; per essi dovrà essere richiesta l’attivazione di una posizione previdenziale presso il Fondo.
- c) Possono essere destinatari della forma pensionistica complementare i lavoratori dipendenti delle aziende del settore Radio Televisivo Privato aderenti alla F.R.T., nel caso in cui accordi nazionali sottoscritti dalla F.R.T. e dalle Organizzazioni sindacali firmatarie della fonte istitutiva prevedano per gli stessi una forma di previdenza complementare.
- d) Al Fondo possono essere iscritti i lavoratori dipendenti destinatari della forma pensionistica complementare, i quali abbiano manifestato la volontà di adesione al Fondo con le modalità stabilite nel presente Statuto.
- e) I lavoratori pensionati che percepiscono le prestazioni pensionistiche complementari erogate dal Fondo.
- f) Possono altresì restare associati al Fondo, previo accordo sindacale, i lavoratori che in seguito a trasferimento di azienda, operato ai sensi dell’art.47 della Legge n. 428/90 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero per effetto di mutamento dell’attività aziendale, abbiano perso i requisiti e sempre che per l’azienda cessionaria o trasformata non operi analogo fondo di previdenza complementare, con possibilità di conseguimento della qualità di associato anche per l’impresa cessionaria o trasformata.

### **Art. 6 – Scelte di investimento**

1. Mediafond è strutturato secondo una gestione multicomparto, offrendo un modello di investimento previdenziale articolato in più combinazioni di comparti predefiniti dal Fondo (Profili di Investimento) al fine di ottimizzare le risorse investite in termini di costi e di rischio. La Nota Informativa descrive le caratteristiche dei comparti e i diversi profili di rischio e rendimento.
2. È, altresì, previsto un Profilo Garantito – che prevede l’investimento in un unico comparto (Comparto Garantito), destinato ad accogliere il conferimento tacito del



TFR, ai sensi della normativa vigente. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire, senza spese, la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al successivo comma.

3. L'aderente all'atto dell'adesione sceglie il Profilo di Investimento in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. In tal modo vengono assegnate "quote percentuali" di due comparti di gestione così come illustrate in Nota Informativa. In caso di mancata scelta si intende attivata l'opzione verso un Profilo identificato dal Fondo. L'aderente può successivamente riallocare la propria posizione individuale in un diverso Profilo di Investimento nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione, ovvero dall'ultima riallocazione.
4. La Nota Informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate nonché della ripartizione strategica delle attività.
5. **In caso di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) la porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota Informativa, salvo diversa scelta dell'aderente; questi può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.**

## **Art. 7 – Spese**

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
  - a) spese relative alla fase di accumulo:
    - a.1) direttamente a carico dell'aderente in cifra fissa
    - a.2) indirettamente a carico dell'aderente in % del patrimonio dei comparti
  - b) spese in cifra fissa a carico dell'aderente collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:
    - b1) trasferimento ad altra forma pensionistica;
    - b2) riscatto della posizione individuale;
    - b3) anticipazioni;
    - b4) riallocazione della posizione individuale tra i comparti previsti dal Fondo
  - c) spese relative alla fase di erogazione delle rendite.
  - d) spese e premi relativi alle prestazioni assicurative accessorie.**
  - e) spese relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi in cifra fissa**
2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma precedente sono riportati nella Nota Informativa. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota Informativa.
3. Per quanto concerne la quota associativa annuale a carico delle aziende, Mediafond prevede il mantenimento di tale contributo solo ed esclusivamente a carico delle aziende controllate, collegate e correlate di Mediaset e Fininvest.
4. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti



e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo, e li indica nel bilancio, nella Nota Informativa e nella Comunicazione Periodica.





## PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

### Art. 8 – Contribuzione

- 1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante: i contributi a carico del lavoratore; i contributi del datore di lavoro; il TFR maturando.**
2. La misura minima dei contributi a carico, delle imprese e dei lavoratori aderenti è stabilita dalla fonte istitutiva e successive modifiche e/o contratto e/o accordo collettivo anche aziendale in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito "Decreto".
3. Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota Informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.
4. E' prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota Informativa.
5. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
6. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
7. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
8. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative per le quali le aziende che ritardano in tutto o in parte il versamento dei contributi al Fondo sono costituite in mora a decorrere dai termini medesimi e devono versare al Fondo i contributi dovuti maggiorati degli interessi di mora calcolati in base al tasso d'interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema. Inoltre il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.
9. In caso di sospensione del rapporto di lavoro con sospensione integrale della retribuzione, o in caso di aspettativa non retribuita, la contribuzione al Fondo a carico delle aziende è sospesa, ma i lavoratori iscritti possono proseguire volontariamente la contribuzione a proprio carico secondo le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione.

### Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali



riscatti parziali e anticipazioni.

2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 7, comma 1, lett. a.1, e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

#### **Art. 10 – Prestazioni pensionistiche**

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 8 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
3. **L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.**
4. **L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 3 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.**
5. **Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.**
6. **Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola**



**porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.**

- 7. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale**
8. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
9. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
10. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
11. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 5 e 6.

#### **Art. 11 - Erogazione della rendita**

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.
3. Il fondo può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia.

#### **Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale**

1. L'aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:
  - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;



- b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
  - c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi-;
  - d) riscattare l'intera posizione individuale maturata ai sensi dell'art. 14 comma 5 del Decreto;
  - e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.
3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, **ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (RITA)**, la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta; l'importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.
6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

### **Art. 13 - Anticipazioni**

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
- a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
  - b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
  - c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.



3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.



## PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

### A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

#### Art. 14 – Organi del Fondo

1. Sono organi del Fondo
  - a) l'Assemblea dei Delegati
  - b) il Consiglio di Amministrazione
  - c) il Presidente e il Vice Presidente
  - d) Il Direttore Generale Responsabile del Fondo
  - e) il Collegio Sindacale.

#### Art. 15 – Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione

1. L'Assemblea è formata da 18 componenti, di seguito denominati "Delegati", eletti in rappresentanza dei lavoratori associati, eletti sulla base del Regolamento Elettorale che costituisce parte integrante del presente Statuto.
2. I Delegati restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
3. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento Elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.

#### Art. 16 – Assemblea dei Delegati – Attribuzioni

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria:
  - a) elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza dei lavoratori aderenti e ne delibera la revoca ai sensi dell'articolo 2383 comma 3 del codice civile;
  - b) elegge i componenti del Collegio Sindacale in rappresentanza dei lavoratori aderenti e ne delibera la revoca ai sensi dell'articolo 2400 del codice civile;
  - c) promuove l'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, di cui agli artt.22 e 2393 del codice civile, e nei confronti dei componenti del Collegio Sindacale, di cui all'articolo 2407 del codice civile e nei confronti del soggetto esterno, Revisore contabile o Società di revisione, a cui è stata attribuita la funzione di controllo contabile;
  - d) approva il bilancio;
  - e) determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci;
  - f) delibera sull'eventuale esclusione degli Associati;
  - g) delibera su eventuali proposte, formulate dal Consiglio di Amministrazione, in materia di indirizzi generali dell'attività del Fondo;
  - h) delibera, su proposta del Collegio dei Sindaci, di attribuire a società di revisione esterna, l'incarico di revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs 39/2010, determinando il corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico, eventuali adeguamenti di tale corrispettivo durante l'incarico nonché l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del revisore.
  - i) delibera su quant'altro ad essa demandato per legge.
3. L'Assemblea in seduta straordinaria:
  - a) delibera le modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione;



- b) delibera lo scioglimento e le procedure di liquidazione del Fondo, le relative modalità e la nomina dei liquidatori.

#### **Art. 17 – Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni**

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione su delibera dello stesso Consiglio di Amministrazione mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo, unitamente all'elenco degli argomenti da trattare, da comunicare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.  
In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione mediante messaggio telefax o di posta elettronica, inviato e ricevuto da tutti gli aventi diritto, contenente l'ordine del giorno, da spedire almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.
3. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati, ovvero da un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei delegati e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei delegati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di *almeno i tre quarti dei Delegati* e delibera a maggioranza dei presenti. Per le delibere di modifica dello Statuto del Fondo e di scioglimento del fondo l'Assemblea delibera con il voto favorevole di *almeno i tre quarti dei Delegati*.
6. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di due.
7. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto da un Segretario ed è sottoscritto dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.  
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea designa un segretario ed eventualmente due scrutatori. Spetta al Presidente di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
8. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

#### **Art. 18 – Consiglio di Amministrazione – Criteri di costituzione e composizione**

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione costituito da sei membri componenti di cui metà eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e metà nominati direttamente dalla Mediaset s.p.a. in rappresentanza dei datori di lavoro associati.
2. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con le seguenti modalità:
  - a) Le liste elettorali per l'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione



- in rappresentanza dei lavoratori associati sono composte da un numero di candidati pari al numero di Consiglieri effettivi più i corrispondenti supplenti che devono essere specificamente indicati. In caso di subentro di un supplente la prima assemblea utile provvederà all'elezione del corrispondente supplente con le modalità previste per l'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
- b) Le liste elettorali sono presentate dalle Organizzazioni sindacali firmatarie della fonte istitutiva o dai delegati rappresentanti gli Associati e devono essere sottoscritte da almeno un terzo dei medesimi.
  - c) La lista che ottiene un numero di voti non inferiore a due terzi dei votanti consegue la totalità dei Consiglieri in rappresentanza dei lavoratori associati, in difetto l'elezione verrà ripetuta e se il quorum non viene ottenuto dopo la seconda votazione si provvederà al ballottaggio fra le due liste che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione.
  - d) Ciascun delegato può sottoscrivere e votare una sola lista.
  - e) La lista dei componenti il Consiglio di Amministrazione, in rappresentanza delle imprese associate designati dalla Mediaset S.p.A., è composto da un numero di candidati pari al numero di consiglieri effettivi più i corrispondenti supplenti che devono essere specificamente indicati.
  - f) I Consiglieri eletti in rappresentanza dei lavoratori associati e i Consiglieri designati dalle aziende costituiscono un collegio unico ed indivisibile e sono tenuti ad agire nell'esclusivo interesse del Fondo .
3. Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
  4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.
  5. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.

#### **Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori**

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, si provvederà alla sostituzione degli Amministratori cessati, mediante supplenti, ai sensi del precedente articolo 18.
2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.
4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.





## **Art. 20 – Consiglio di Amministrazione – Attribuzioni**

1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- a) elegge nel proprio ambito il Presidente e il Vice Presidente;
- b) convoca l'Assemblea e ne definisce l'ordine del giorno;
- c) provvede all'organizzazione del Fondo;
- d) decide in ordine a problematiche relative all'adesione al Fondo;
- e) definisce gli indirizzi generali di gestione del Fondo;
- f) definisce i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti nel rispetto della normativa vigente;
- g) individua, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti e dal presente Statuto, i soggetti cui affidare la gestione del patrimonio del Fondo scegliendoli tra quelli abilitati dalla legislazione vigente pro-tempore e stipula le relative convenzioni;
- h) individua la Banca Depositaria e stipula la relativa convenzione;
- i) individua l'Ente cui affidare la gestione dei servizi inerenti l'attività amministrativa e contabile del Fondo e stipula la relativa convenzione;
- j) individua la Compagnia di Assicurazione cui affidare l'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari e stipula la relativa convenzione;
- k) predispone e modifica la Nota Informativa relativa alle caratteristiche del Fondo, nel rispetto della normativa vigente e di quanto stabilito dalla Covip;
- l) definisce i contenuti delle Comunicazioni Periodiche agli Associati e alle fonti istitutive in materia di andamento finanziario ed amministrativo del Fondo nel rispetto delle istruzioni al riguardo impartite dalla Covip;
- m) predispone e presenta all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria il bilancio, la relazione sulla gestione e la nota integrativa così come previsto dalla Covip;
- n) cura la gestione del Fondo nel rispetto della normativa vigente e delibera l'ammontare massimo delle risorse destinate al finanziamento delle spese di amministrazione e di funzionamento del Fondo, in percentuale della retribuzione utile per il calcolo della contribuzione da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea;
- o) adegua lo Statuto del Fondo a disposizioni normative emanate dalla Covip;
- p) indice le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea secondo quanto disposto dal Regolamento Elettorale;
- q) segnala alla Covip, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;
- r) nomina il Direttore Generale Responsabile del Fondo e ne attribuisce i compiti e il compenso;
- s) esercita i diritti di voto eventualmente inerenti i valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del Fondo, se del caso mediante delega da conferire di volta in volta.

## **Art. 21 – Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità**

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente. Il Consiglio si riunisce tutte le



volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri. Le convocazioni sono effettuate a mezzo e-mail con conferma di avvenuta consegna o posta certificata o fax ai componenti del Consiglio e dai componenti del collegio sindacale almeno otto giorni prima della data della riunione.

In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione mediante telefax o messaggio di posta elettronica spedito a ciascun membro del Consiglio ed a ciascun sindaco effettivo contenente l'ordine del giorno, da spedire almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.

Per la medesima convocazione possono essere utilizzati anche mezzi diversi tra quelli sopra elencati. Le adunanze del Consiglio possono tenersi per audioconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti: Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione.

2. Il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio annuale, al bilancio di previsione, all'attività in corso, ai programmi gestionali ed alla esecuzione di quanto stabilito dall'Assemblea.
3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza effettiva dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le deliberazioni di cui alle lettere g), h), i), e j) del precedente Art. 20, sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti il Consiglio. Per la validità delle deliberazioni aventi ad oggetto la scelta dei soggetti gestori delle risorse e della banca depositaria è richiesta la presenza di almeno due consiglieri in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 4 comma 2, lett. a) o b) del D.M. lavoro n. 211/97. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
4. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Segretario e da chi presiede la riunione.
5. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
6. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1° comma, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629 bis del Codice Civile.

## **Art. 22 - Presidente**

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti le imprese e quelli rappresentanti i lavoratori.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per essa in giudizio. Il Presidente ha facoltà di compiere con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, tutti gli atti di ordinaria amministrazione, compresa la facoltà di accendere conti correnti bancari e di disporre, sugli stessi, disposizioni di pagamento.
3. Il Presidente del Fondo:



- a) sovrintende al funzionamento del Fondo;
  - b) convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
  - c) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
  - d) su esplicito mandato del Consiglio stipula le convenzioni in nome e per conto del Fondo;
  - e) tiene i rapporti con gli organismi esterni e di Vigilanza;
  - f) trasmette alla Covip ogni variazione della fonte istitutiva unitamente ad una nota nella quale sono evidenziate le modifiche apportate;
  - g) svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 20 comma 1 lettera a) del presente Statuto;
  - h) ha l'obbligo di riferire alla Covip, in presenza di vicende che possano incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti che si intendono adottare per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;
  - i) previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare una parte delle proprie funzioni al Vice Presidente o ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione.
4. In caso di impedimento del Presidente, viene sostituito dal Vice Presidente.

#### **Art. 23 – Direttore Generale *Responsabile del Fondo***

1. Il Direttore Generale Responsabile del Fondo è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Direttore Generale Responsabile del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.
3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.
4. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Direttore Generale Responsabile del Fondo dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
5. Il Direttore Generale Responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del Codice Civile.
6. Spetta in particolare al Direttore Generale Responsabile del Fondo:
  - verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;
  - vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del fondo;
  - inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;
  - vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti;
  - verificare e monitorare la regolarità e la funzionalità della ordinaria operatività del Fondo;



- assicurare la continuità ed adeguatezza del sistema dei flussi informativi che intercorrono tra il fondo e i soggetti ai quali è attribuito lo svolgimento di specifiche funzioni;
  - assicurare e monitorare la piena operatività e la corretta esecuzione delle delibere e delle decisioni degli organi sociali, nonché degli adempimenti normativi derivanti dalle stesse, con particolare riguardo agli organi di vigilanza;
  - provvedere in generale all'organizzazione del Fondo secondo le linee guida e attribuzioni del Consiglio di Amministrazione;
  - provvedere alla tenuta del "Registro dei Reclami".
7. Il Direttore Generale Responsabile del Fondo ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

#### **Art. 24 – Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione**

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da quattro componenti effettivi e due supplenti, di cui la metà eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e la metà designati da Mediaset S.p.A. in rappresentanza dei datori di lavoro associati.
2. L'elezione del Collegio dei Sindaci avviene con le seguenti modalità: Ciascuna lista per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori associati è composta da un numero di candidati pari rispettivamente al numero dei Revisori effettivi eleggibili più un supplente che deve essere specificamente indicato.
3. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
5. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi.
6. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.
7. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
8. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente. Che deve risultare appartenente alla rappresentanza che non ha eletto il Presidente del Fondo.
9. La carica di componente del Collegio Sindacale è incompatibile con la posizione di dipendente del Fondo.

#### **Art. 25 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni**

1. Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. La funzione di controllo contabile è esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero Economia e Finanza.



3. Spetta al Collegio dei Sindaci presentare all'Assemblea proposta motivata di nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti. In caso di revoca dell'incarico di revisione legale per giusta causa, l'organo di controllo presenta, unitamente al proprio parere sulla revoca, anche una proposta motivata di nomina affinché l'Assemblea possa, contestualmente alla revoca deliberata, conferire un nuovo incarico ad altro revisore o società di revisione.
4. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
5. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 Codice Civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

#### **Art. 26 – Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità**

1. Il Collegio si riunisce almeno con cadenza trimestrale.
2. Le convocazioni sono fatte dal suo Presidente mediante telefax o messaggio di posta elettronica spedito a ciascun membro del Collegio. Le adunanze del Collegio Sindacale possono tenersi per audioconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti.
3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono.
6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
8. L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall'art. 2407 del Codice Civile.

### **B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE**



### **Art. 27 – Incarichi di gestione**

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente.
2. **Ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettere d) ed e) del Decreto, il Fondo può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, nei limiti previsti dalla normativa vigente.**
3. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, di quelli posti dall'art. 6, comma 13, del Decreto.
4. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli Amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di Amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.
5. Il Consiglio di Amministrazione definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 del Decreto, delle delibere assunte in materia di politiche di investimento, nonché delle previsioni di cui al presente Statuto.
6. Il Consiglio di Amministrazione verifica i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle disposizioni emanate al riguardo dalla COVIP.

### **Art. 28 - Banca depositaria**

1. Tutte le risorse del Fondo sono depositate presso un'unica "banca depositaria", sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa vigente.
2. Ferma restando la responsabilità del Fondo per l'operato del soggetto delegato, il calcolo del valore della quota può essere delegato alla banca depositaria.
3. Per la scelta della banca depositaria il Consiglio di Amministrazione segue la procedura prevista dall'art. 6, comma 6, del Decreto.
4. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo.
5. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di banca depositaria.

### **Art. 29 - Conflitti di interesse**

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

### **Art. 30 – Gestione amministrativa**

1. Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
  - a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con la banca depositaria;
  - b) la tenuta della contabilità;
  - c) la raccolta e gestione delle adesioni;
  - d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
  - e) la gestione delle prestazioni;
  - f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;



- g) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti;
  - h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
  3. Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
  4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

#### **Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio**

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.
3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio del Fondo sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

#### **Art. 32 – Esercizio sociale e bilancio d'esercizio**

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il Bilancio é accompagnato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e da quella della società incaricata del controllo contabile.
3. Il bilancio, le relazioni degli Amministratori, dei Sindaci e della società incaricata del controllo contabile devono restare depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.



## **PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI**

### **Art. 33 – Modalità di adesione**

1. L'adesione al Fondo avviene mediante presentazione di apposito modulo di adesione, sottoscritto e compilato in ogni sua parte. L'adesione dei lavoratori che hanno manifestato la volontà di associarsi al Fondo deve essere preceduta dalla consegna dello Statuto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.
2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori viene svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati nonché negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive.
6. In caso di adesioni mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

### **Art. 34 – Trasparenza nei confronti degli aderenti**

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti: lo Statuto del Fondo, la Nota Informativa, il bilancio e la relazione della società di revisione, il documento sulle anticipazioni di cui all'art. 13, comma 2, e tutte le altre informazioni utili all'aderente secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet del Fondo. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull'andamento della gestione.

### **Art. 35 – Comunicazioni e reclami**

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota Informativa.

### **Art. 35-bis – Clausola compromissoria**

Tutte le controversie tra gli Associati ed il Fondo inerenti il rapporto associativo saranno risolte da un Collegio di tre arbitri, dei quali due sono nominati uno ciascuno dalle Parti ed il terzo di comune accordo fra le Parti. Se una delle Parti non provvede alla nomina dell'arbitro di propria competenza entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta nomina del primo arbitro, alla nomina dello stesso provvederà il Presidente della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di





Milano. Altresì in caso di disaccordo fra le Parti il terzo arbitro sarà nominato dal Presidente della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano. I tre arbitri così nominati nomineranno al loro interno il Presidente del Collegio Arbitrale. Gli arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto.



## **PARTE VI - NORME FINALI**

### **Art. 36 - Modifica dello Statuto**

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.
2. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile.

### **Art. 37 - Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio**

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate al precedente art. 1.
3. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

### **Art. 38 - Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente.